

Prot. N. 0035656

24 SET. 2013

Cpa

N. 44118 del Repertorio

N. 12330 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.

Registrato a Ragusa

05.08.2013

DENOMINATA 'SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL

al n. 1964

SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 7 - RAGUSA

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici

il giorno ventisei del mese di luglio

(26 LUGLIO 2013)

in Ragusa, nei Locali della 'Provincia Regionale di Ragusa'

siti in viale del Fante n. 10, innanzi a me dott. Giovanni

Livia, Notaio in Ragusa, iscritto nel Collegio Notarile dei

Distretti Riuniti di Ragusa e Modica; senza assistenza di

testimoni,

SONO PRESENTI

- SCARSO GIOVANNI nato a Vittoria il giorno 1 luglio 1935

(C.F.: SCR GNN 35L01 M088N) che dichiara di intervenire al

presente atto nella qualità di Commissario Straordinario e,

come tale, legale rappresentante della 'Provincia Regionale di

Ragusa' con sede in Ragusa, viale del Fante n. 10 (C.F.:

80000010386), domiciliato per la carica presso il predetto

Ente, che dichiara di essere autorizzato a quanto infra giusta

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 3

agosto 2012;

- PICCITTO FEDERICO nato a Ragusa il 30 settembre 1976 ed ivi



residente in via Mons. Canzonieri n. 8 (C.F.: PCC FRC 76P30

H163X), Sindaco e legale rappresentante del 'Comune di Ragusa'

con sede in Ragusa, Corso Italia n. 72 (C.F.: 00180270886),

che dichiara di essere autorizzato a quanto infra giusta la

deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 5 maggio 2011;

- RAFFO FRANCESCO nato ad Acate il 30 marzo 1950 (C.F.: RFF

FNC 50C30 A014I) che dichiara di intervenire al presente atto

nella qualità di sindaco e, come tale, legale rappresentante

del 'Comune di Acate' con sede in Acate, Piazza Libertà n. 34

(C.F. e P.IVA: 00080280886), domiciliato per la carica presso

la predetta Casa Comunale, che dichiara di essere autorizzato

a quanto infra giusta la deliberazione del Consiglio Comunale

n. 68 del 3 agosto 2012;

- SPATARO FILIPPO nato a Comiso il 28 gennaio 1972 (C.F.: SPT

FPP 72A28 C927R) che dichiara di intervenire al presente atto

nella qualità di sindaco e, come tale, legale rappresentante

del 'Comune di Comiso' con sede in Comiso, Piazza Fonte Diana

n. 1 (C.F.: 82000870889 - P.IVA: 00671280881), domiciliato per

la carica presso la predetta Casa Comunale, che dichiara di

essere autorizzato a quanto infra giusta la deliberazione del

Consiglio Comunale n. 63 del 3 settembre 2012;

- FORNARO VITO nato a Ragusa il 18 agosto 1974 e residente a

Chiaromonte Gulfi in via Gulfi n. 157 (C.F.: FRN VTI 74M18

H163Q), Sindaco e legale rappresentante del 'Comune di

Chiaromonte Gulfi' con sede in Chiaromonte Gulfi, Corso

Umberto n. 65 (C.F.: 00068940881), che dichiara di essere autorizzato a quanto infra giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22 luglio 2011;

- GIAQUINTA BARTOLO nato a Giarratana il 15 febbraio 1956 (C.F.: GQN BTL 56B15 E016E) che dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Sindaco e, come tale, legale rappresentante del 'Comune di Giarratana' con sede in Giarratana, Piazza V. Veneto n. 2 (P.IVA: 00171370885), domiciliato per la carica presso la predetta Casa Comunale, che dichiara di essere autorizzato a quanto infra giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 5 settembre 2012;

- RUSTICO PIETRO nato ad Ispica il 10 marzo 1953 (C.F.: RST PTR 53C10 E366L) che dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Sindaco e, come tale, legale rappresentante del 'Comune di Ispica' con sede in Ispica, corso Umberto I n. 82 (C.F.: 81000670885 - P.IVA: 00206560880), domiciliato per la carica presso la predetta Casa Comunale, che dichiara di essere autorizzato a quanto infra giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 2 agosto 2012;

- ABBATE IGNAZIO nato a Ragusa il 23 febbraio 1970 e residente a Modica in via Frigintini Gianforma Margione n. 56/A (C.F.: BBT GNZ 70B23 H163I), Sindaco e legale rappresentante del 'Comune di Modica' con sede in Modica, via Principe di Napoli n. 17 (P.IVA: 00175500883), che dichiara di essere autorizzato

a quanto infra giusta la deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 100 del 3 agosto 2012;

- BUSCEMA PAOLO nato a Monterosso Almo il 5 dicembre 1962  
(C.F.: BSC PLA 62T05 F610E) che dichiara di intervenire al  
presente atto nella qualità di Sindaco e, come tale, legale  
rappresentante del 'Comune di Monterosso Almo' con sede in  
Monterosso Almo, Piazza San Giovanni n. 10 (P.IVA:  
00177300886), domiciliato per la carica presso la predetta  
Casa Comunale, che dichiara di essere autorizzato a quanto  
infra giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del  
giorno 8 agosto 2012;

- ANMATINA LUIGI nato a Pozzallo il giorno 11 luglio 1949  
(C.F.: MMT IGU 49L11 G953W) che dichiara di intervenire al  
presente atto nella qualità di Sindaco e, come tale, legale  
rappresentante del 'Comune di Pozzallo' con sede in Pozzallo,  
Piazza Municipio n. 1 (P.IVA: 00170330880), domiciliato per la  
carica presso la predetta Casa Comunale, che dichiara di  
essere autorizzato a quanto infra giusta la deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 51 del 3 agosto 2012;

- IURATO FRANCESCA nata a Santa Croce Camerina il 29 gennaio  
1951 (C.F.: RTI FNC 51A69 I178T) che dichiara di intervenire  
al presente atto nella qualità di Sindaco e, come tale, legale  
rappresentante del 'Comune di Santa Croce Camerina' con sede  
in Santa Croce Camerina, via Carmine n. 95 (C.F.:  
00196160881), domiciliata per la carica presso la predetta

Casa Comunale, che dichiara di essere autorizzata a quanto  
infra giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del  
2 agosto 2012;

- SUSINO FRANCESCO nato a Pachino il 23 ottobre 1949 e  
residente a Scicli in via Colombo n. 3 (C.F.: SSN FNC 49R23  
G211U), Sindaco e legale rappresentante del 'Comune di Scicli'  
con sede in Scicli, via F. M. Penna n. 1 (P.IVA: 00080070881),  
che dichiara di essere autorizzato a quanto infra giusta la  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 20 ottobre  
2011;

CAVALLO FILIPPO nato a Vittoria il 25 ottobre 1951 ed ivi  
residente in via Marsala n. 128 (C.F.: CVL FPP 51R25 M088A),  
Vice Sindaco e legale rappresentante del 'Comune di Vittoria'  
con sede in Vittoria, via Mino Bixio n. 34 (P.IVA:  
00804320835), in sostituzione del Sindaco, che dichiara ed  
attesta impossibilitato; egli dichiara altresì di essere  
autorizzato a quanto infra giusta la deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 84 del giorno 11 ottobre 2011;

- BUSCEMA SALVATORE nato a Comiso il 10 giugno 1967 ed ivi  
residente in via Rossini n. 40 (C.F.: BSC SVT 67H10 C927X);

- GARAFFA LUCA nato a Modica il 17 agosto 1972 e residente a  
Pozzallo in via Asiago n. 18 (C.F.: GRF LCU 72M17 F2580);

- SCILLIERI GISELLA nata a Ragusa il 21 gennaio 1977 e  
residente a Santa Croce Camerina in via Rossini n. 100 (C.F.:

SCL GLL 77A61 H163M);



- CAMPO GIOVANNI nato a Ragusa il 29 gennaio 1960 ed ivi  
residente in via Pezza n. 16 (C.F.: CMP GNN 60A29 H1630).

Detti comparenti, cittadini, italiani, della cui identità  
personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il  
presente atto al quale premettono che:

- l'art. 6 della Legge Regionale n. 9 del giorno 8 Aprile 2010  
prevede che la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun  
ambito territoriale, così come individuati all'art. 5 della  
L.R. n. 9/2010, costituiscano una società consortile di  
capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società  
stessa, denominate 'Società per la regolamentazione del  
servizio di gestione rifiuti';

- l'art. 7 della L.R. n. 9 del giorno 8 Aprile 2010 stabilisce  
le modalità per l'avvio operativo delle società 'Società per  
la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti'  
denominate S.R.R.;

tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE**

E' costituita tra gli Enti 'Provincia Regionale di Ragusa',  
'Comune di Ragusa', 'Comune di Acate', 'Comune di Comiso',  
'Comune di Chiaramonte Gulfi', 'Comune di Giarratana', 'Comune  
di Ispica', 'Comune di Modica', 'Comune di Monterosso Almo',  
'Comune di Pozzallo', 'Comune di Santa Croce Camerina',  
'Comune di Scicli' e 'Comune di Vittoria', tutti come sopra

rispettivamente rappresentati, una società consortile per azioni con la denominazione sociale 'S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 7 - RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI' in sigla 'S.R.R. A.T.O. 7 - RAGUSA S.C.P.A.'.

#### Art. 2 - SEDE

La società ha sede in Ragusa.

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese si indica l'indirizzo in viale del Fante n. 10.

#### Art. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

#### Art. 4 - CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in Euro duecentomila (Euro 200.000,00) diviso in numero ventimila (20.000) azioni di nominali di Euro dieci (Euro 10,00) cadauna.

Detto capitale viene assunto in danaro e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure come determinate dalla L.R. n.9/2010:

- 'Comune di Ragusa' (abitanti n. 68.956) numero quattromilaquattrocentotrentasette (4.437) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro quarantaquattromilatrecentosettanta (Euro 44.370,00);

- 'Comune di Acate' (abitanti n. 8.000) numero cinquecentoquindici (515) azioni per una quota di capitale di

complessivi Euro cinquemilacentocinquanta (Euro 5.150,00);

- 'Comune di Comiso' (abitanti n. 29.076) numero  
milleottocentosettantuno (1.871) azioni per una quota di  
capitale di complessivi Euro diciottomilasettecentodieci (Euro  
18.710,00);

- 'Comune di Chiaramonte Gulfi' (abitanti n. 8.099) numero  
cinquecentoventuno (521) azioni per una quota di capitale di  
complessivi Euro cinquemiladuecentodieci (Euro 5.210,00);

- 'Comune di Giarratana' (abitanti n. 3.343) numero  
duecentoquindici (215,00) azioni per una quota di capitale di  
complessivi Euro duemilacentocinquanta (Euro 2.150,00);

- 'Comune di Ispica' (abitanti n. 14.457) numero  
novecentotrenta (930) azioni per una quota di capitale di  
complessivi Euro novemilatrecento (Euro 9.300,00);

- 'Comune di Modica' (abitanti n. 52.639) numero  
tremilatrecentocottantasette (3.387) azioni per una quota di  
capitale di complessivi Euro trentatremilaottocentosettanta  
(Euro 33.870,00);

- 'Comune di Monterosso Almo' (abitanti n. 3.346) numero  
duecentosedici (216) azioni per una quota di capitale di  
complessivi Euro duemilacentosessanta (Euro 2.160,00);

- 'Comune di Pozzallo' (abitanti n. 17.936) numero  
millecentocinquantaquattro (1.154) azioni per una quota di  
capitale di complessivi Euro undicimilacinquecentoquaranta  
(Euro 11.540,00);



- 'Comune di Santa Croce Camerina' (abitanti n. 8.481) numero cinquecentoquarantasei (546) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro cinquemilaquattrocentosessanta (Euro 5.460,00);

- 'Comune di Scicli' (abitanti n. 25.614) numero milleseicentoquarantotto (1.648) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro sedicimilaquattrocentoottanta (Euro 16.480,00);

- 'Comune di Vittoria' (abitanti n. 55.317) numero tremilacinquecentosessanta (3.560) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro trentacinquemilaseicento (Euro 35.600,00);

- 'Provincia Regionale di Ragusa' numero mille (1.000) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro diecimila (Euro 10.000,00).

Totale quota Provincia Euro diecimila (Euro 10.000,00);

Totale Quote Comuni Euro centonovantamila (Euro 190.000,00).

Danno atto i predetti soci costituenti che delle quote da essi rispettivamente assunte è stato già versato in denaro il venticinque per cento (25%) come rilevasi dalla ricevuta di versamento della complessiva somma di euro cinquantamila (Euro 50.000,00) rilasciata in data 8 novembre 2012 dalla banca 'Unicredit S.p.A.', Agenzia 'Vittorio Veneto' di Ragusa, ricevuta qui esibita e che verrà prodotta, ove occorra, in copia conforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese.



Art. 5 - OGGETTO

La società consortile esercita le funzioni previste negli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9/2010. Essa, in particolare, ha per oggetto ed esercita le funzioni indicati negli articoli 4 e 5 dello Statuto allegato al presente atto sotto la lettera 'A'.

Art. 6 - AMMINISTRAZIONE

Il primo organo amministrativo della società, per il primo triennio, è costituito da un Consiglio di Amministrazione nelle persone di

CAVALLO FILIPPO	Presidente
SUSINO FRANCESCO	Vice Presidente
PICCITTO FEDERICO	Consigliere
FORNARO VITO	Consigliere
ABBATE IGNAZIO	Consigliere

Al Consiglio vengono attribuiti i poteri di amministrazione e rappresentanza indicati gli artt. 18-23 dello Statuto Sociale.

Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito ai sensi dell'art 6 comma 4 della L.R. n. 9 del giorno 8 Aprile 2010.

Gli amministratori così nominati accettano la suddetta designazione e dichiarano che a loro carico non sussistono motivi di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza previsti dalla legge. Essi in particolare dichiarano di non trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui all'art. 19 comma 2 bis della Legge Regionale 9 maggio 2012 n. 26.

#### Art. 7 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, che durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il primo Collegio Sindacale viene nominato in persona dei Sigg.:

- PRESIDENTE: ----- dottor BUSCEMA SALVATORE  
(qui comparente), iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 S4 del 21 aprile 2000;

- SINDACO EFFETTIVO: ----- dottor GARAFFA LUCA  
(qui comparente), iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 19 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 S4-S4 IV Serie Speciale Concorsi del 29 luglio 2005;

- SINDACO EFFETTIVO: ----- dottoressa SCILLIERI  
GISELLA (qui comparente), iscritta al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 28 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 S4 del giorno 11

luglio 2008;

- SINDACO SUPPLENTE: ----- dottor DI BENEDETTO

GERARDO nato a Catania il 23 ottobre 1977 e residente ad Aci Castello in via Roberto Rimini n. 40/E, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del giorno 8 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 S4 del 12 dicembre 2008;

- SINDACO SUPPLENTE: ----- dottor CAMPO GIOVANNI

(qui comparente), iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 7 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 S4-SS del 25 giugno 1999.

Il collegio Sindacale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 ed avrà anche la funzione di controllo contabile.

A ciascun componente effettivo del Collegio dei sindaci è dovuto un compenso annuo di Euro tremilatrecentotrentatré virgola trentatré (Euro 3.333,33) oltre CPA ed oneri riflessi.

I sindaci presenti così nominati accettano la suddetta designazione e dichiarano che a loro carico non sussistono ragioni di ineleggibilità o di decadenza previste dalla Legge.

#### Art. 8 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.

#### Art. 9 - STATUTO

Le norme di funzionamento della società sono contenute nello

Statuto che, previa lettura da me datane ai costituiti si allega al presente atto sotto la lettera 'A' per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 10

I comparenti conferiscono speciale mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor CAVALLO FILIPPO per l'attuazione di quest'atto e per effettuare i conseguenti adempimenti ai fini della iscrizione della società presso il competente Registro delle Imprese, nonchè a ritirare, a suo tempo, dall'Istituto Bancario sopra citato, il capitale sociale ivi versato, con esonero della Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11

I comparenti, ex art. 2328 n. 12 cod. civ., dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese ed imposte per la costituzione ammonta ad Euro quattromilasettecentocinquanta (Euro 4.750,00) e che gli oneri sono a carico dei comparenti comuni consorziati ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R n. 9 del giorno 8 Aprile 2010.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico dandone lettura ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà. Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto il presente atto occupa quattro fogli per quattordici pagine fin qui. Viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti quindici (19:15).



Firmato GIOVANNI SCARSO

Firmato FEDERICO PICCITTO

Firmato FRANCESCO RAFFO

Firmato FILIPPO SPATARO

Firmato VITO FORNARO

Firmato GIAQUINTA BAROLO

Firmato PIETRO RUSTICO

Firmato ABBATE IGNAZIO

Firmato PAOLO BUSCEMA

Firmato LUIGI AMMATUNA

Firmato FRANCESCA IURATO

Firmato SUSINO Dr. FRANCESCO

Firmato FILIPPO CAVALLO

Firmato BUSCEMA SALVATORE

Firmato LUCA GARAFFA

Firmato GISELLA SCILLIERI

Firmato GIOVANNI CAMPO

Firmato GIOVANNI LIVIA NOTAIO

STATUTO DELLA 'S.R.R. SOCIETA' PER LA

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

A.T.O. 7 - RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art. 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9, tra la 'Provincia Regionale di Ragusa', il 'Comune di Ragusa', il 'Comune di Acate', il 'Comune di Comiso', il 'Comune di Chiaramonte Gulfi', il 'Comune di Giarratana', il 'Comune di Ispica', il 'Comune di Modica', il 'Comune di Monterosso Almo', il 'Comune di Pozzallo', il 'Comune di Santa Croce Camerina', il 'Comune di Scicli' ed il 'Comune di Vittoria' una società consortile per azioni con la denominazione: 'S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 7 - RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI' per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorchè essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della L.R. n. 9/2010. Il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

ART. 2 - SEDE



La Società ha sede legale nel Comune di Ragusa, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

#### ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di

averle effettivamente ricevute in termini utili.

#### ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'art.8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8 c. 2 della L.R. n. 9/2010 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La 'S.R.R.', ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss. della L.R. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità

*recepere*

indicate dalla Regione nonchè a fornire alla Regione ed alla  
 provinsia tutte le informazioni da esse richieste ed attua,  
 altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli  
 utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione  
 alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di  
 recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.  
 Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano  
 previsti attività ed impianti commisurati a bacini di  
 utenza che coinvolgano più ATO, le relative 'S.R.R.' possono  
 concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la  
 realizzazione e gestione degli stessi.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

ART. 5 - FUNZIONI

La 'S.R.R.' inoltre:

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n. 9 del  
 giorno 8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione,  
 modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed  
 ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle  
 zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento  
 dei rifiuti nonchè non idonee alla localizzazione degli  
 impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

*[Handwritten signatures]*

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed  
 economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano  
 d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la  
 raccolta differenziata, anche per la separazione della  
 frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso

*[Circular stamp: PROV. REGIONALE DI ...]*  
*[Handwritten signature]*



dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della L.R. n. 9/2010;

c) la 'S.R.R.' esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art. 8, comma 2, L.R. n. 9/2010;

d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/2010;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3,



della L.R. 9/2010;

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 9/2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n.

9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. n. 9/2010;

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n. 9 del giorno 8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

#### ART. 6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

#### ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è di Euro duecentomila (Euro 200.000,00) ed è diviso in numero ventimila (20.000,00) azioni nominative ordinarie di Euro dieci (Euro 10,00) cadauna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della L.R. n. 9 del giorno 8 aprile 2010, nel seguente modo:

- a) novantacinque per cento (95%) ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- b) cinque per cento (5%) alla provincia appartenente all'ATO.

Detto capitale è sottoscritto nelle seguenti rispettive misure:

- 'Comune di Ragusa' (abitanti n. 68.956) numero quattromilaquattrocentotrentasette (4.437) azioni per una

*Handwritten signature*

quota di capitale di complessivi Euro

quarantaquattromilatrecentosettanta (Euro 44.370,00);

*Handwritten signature*

- 'Comune di Acate' (abitanti n. 8.000) numero  
cinquecentoquindici (515) azioni per una quota di capitale di  
complessivi Euro cinquemilacentocinquanta (Euro 5.150,00);

*Handwritten signature*

- 'Comune di Comiso' (abitanti n. 29.076) numero  
milleottocentosettantuno (1.871) azioni per una quota di  
capitale di complessivi Euro diciottomilasettecentodieci (Euro  
18.710,00);

*Handwritten signature*

- 'Comune di Chiaramonte Gulfi' (abitanti n. 8.099) numero  
cinquecentoventuno (521) azioni per una quota di capitale di  
complessivi Euro cinquemiladuecentodieci (Euro 5.210,00);

*Handwritten signature*

- 'Comune di Giarratana' (abitanti n. 3.343) numero  
duecentoquindici (215,00) azioni per una quota di capitale di  
complessivi Euro duemilacentocinquanta (Euro 2.150,00);

*Handwritten signature*


- 'Comune di Ispica' (abitanti n. 14.457) numero  
novecentotrenta (930) azioni per una quota di capitale di  
complessivi Euro novemilatrecento (Euro 9.300,00);

*Handwritten signature*

- 'Comune di Modica' (abitanti n. 52.639) numero  
tremilatrecentoottantasette (3.387) azioni per una quota di  
capitale di complessivi Euro trentatremilacttocentosettanta  
(Euro 33.870,00);

*Handwritten signature*

- 'Comune di Monterosso Almo' (abitanti n. 3.346) numero  
duecentosedici (216) azioni per una quota di capitale di  
complessivi Euro duemilacentosessanta (Euro 2.160,00);



- 'Comune di Pozzallo' (abitanti n. 17.936) numero millecentocinquantaquattro (1.154) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro undicimilacinquecentoquaranta (Euro 11.540,00);

- 'Comune di Santa Croce Camerina' (abitanti n. 8.481) numero cinquecentoquarantasei (546) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro cinquemilaquattrocentosessanta (Euro 5.460,00);

- 'Comune di Scicli' (abitanti n. 25.614) numero milleseicentotrentotto (1.648) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro sedicimilaquattrocentoottanta (Euro 16.480,00);

- 'Comune di Vittoria' (abitanti n. 55.317) numero tremilacinquecentosessanta (3.560) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro trentacinquemilaseicento (Euro 35.600,00);

- 'Provincia Regionale di Ragusa' numero mille (1.000) azioni per una quota di capitale di complessivi Euro diecimila (Euro 10.000,00).

Totale quota Provincia Euro diecimila (Euro 10.000,00);

Totale Quote Comuni Euro centonovantamila (Euro 190.000,00).

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

ART. 8 - PATRIMONIO



Il patrimonio della 'S.R.R.', ai sensi dell'art. 7 c. 4 e segg. della L.R. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La 'S.R.R.' conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo

oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel

rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17,

L.R. n. 19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e

della L.R. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la

copertura integrale del costo del servizio di gestione

integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque,

tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione

relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata

nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o

deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla

popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della

relativa richiesta da parte della 'S.R.R.'.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per

alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato

sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al

saggio legale; scaduto il termine suddetto di trenta giorni,

saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al

tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle

'S.R.R.' sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi

dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 9/2010.

#### ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA

La 'S.R.R.' assume nuovo personale solo attraverso procedure

ellelle' Pelle


*[Handwritten signature]*

ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della L.R. n. 9/2010, e 45, comma 2, della L.R. n. 2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la 'S.R.R.' non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino ai termini di legge.

Nella fase di avvio della 'S.R.R.', in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della L.R. n. 9/2010.

La dotazione organica della 'S.R.R.' è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisca il ricorso, da parte della 'S.R.R.', a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le 'S.R.R.' provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso



in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

#### ART. 10 - SOCI

Assumono la qualità di socio della 'S.R.R.', tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i componenti Comuni ricompresi nel territorio dell'ATC 7, così come individuate dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2010, e la Provincia Regionale di Ragusa. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della L.R. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

#### ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

#### ART. 12 - L'ASSEMBLEA.

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 C.C., è convocata almeno una volta ogni



semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'art. 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determina il compenso dei sindaci, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### ART. 13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano

tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

#### ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata ai soci, consiglieri e ai sindaci recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370, C.C., e dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede Sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Il diritto di voto, anche in deroga all'art. 7, è esercitato dai comuni consorziati,

*[Handwritten signature]*

nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L.R. n. 9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372, c.c..

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ART. 16 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

*[Handwritten signature]*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano

*[Handwritten signature]*

per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti

*[Handwritten signature]*

interventuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio. L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti.

*[Handwritten signature]*


Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali degli Enti Sccl. Se l'Assemblea lo ritiene

*[Handwritten signature]*

opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art.2375 c.c., sottoscritto dal Presidente o dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.


Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio.

ART. 17 REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi della L.R. n. 9/2010. In seconda convocazione

l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi della L.R. n. 9/2010.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del settantacinque per cento (75%) dei voti



espressi ai sensi della L.R. n. 9/2010. In seconda  
convoçazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia  
rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le  
deliberazioni saranno validamente assunte con il voto  
favorevole di almeno dei due/terzi dei voti espressi ai sensi  
della L.R. n. 9/2010.

Ai sensi dell'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010 nelle votazioni  
dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni  
diecimila (10.000) abitanti e per frazioni oltre cinquemila  
(5.000), fino ad un massimo di voti pari al trenta per cento  
(30%) dei voti totali calcolati sulla base della popolazione  
residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con  
popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso  
diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti  
ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6,  
c.6, L.R. n. 9/2010, rappresenta il novantacinque (95%) del  
totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente cinque per  
cento (5%) del totale complessivo dei voti spettanti è  
attribuito alla Provincia.

#### ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione  
composto da n. cinque (5) membri, eletti dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. n. 9/2010 gli organi  
della 'S.R.R.' sono individuati ed eletti fra i soci secondo  
la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal

codice civile. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

#### ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla L.R. n. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli artt. 2364 e 2365 c.c. e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell'art. 2381, c. 2, c.c..


#### ART. 20 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art. 2383, comma 2° c.c.. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre (3) sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. cinque (5) sedute anche non consecutive in un anno solare.

#### ART. 21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*[Handwritten signatures and initials in the left margin, including names like 'G. B...', 'P...', 'L...', 'M...', 'G...', 'S...', 'A...', 'B...', 'C...', 'D...', 'E...', 'F...', 'G...', 'H...', 'I...', 'L...', 'M...', 'N...', 'O...', 'P...', 'Q...', 'R...', 'S...', 'T...', 'U...', 'V...', 'W...', 'X...', 'Y...', 'Z...']*

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo. L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni tre (3) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei membri in carica. Le sedute sono valide qualora vi sia la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano



dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

#### ART. 22 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della L.R. n. 9/2010.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

#### ART. 23 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale



della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;

b) sovrintende al regolare andamento della Società;

c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza inserti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La

firma del vice Presidente o del consigliere anziano fa fede  
dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, è costituito da tre (3) sindaci  
effettivi compreso il Presidente e due (2) supplenti.

L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il  
Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea determina il  
compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti. La  
cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del  
triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato  
ricostituito.

#### ART. 25 - BILANCIO

L'esercizio Sociale inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il  
31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario  
inizia con la data di costituzione della Società e si chiude  
il 31 dicembre dello stesso anno. Alla fine di ciascun  
esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in  
conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del  
progetto (2) bilancio Sociale, (3) proporre, entro i termini, assieme  
alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale  
all'approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a  
distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale  
sociale, (4) osservati le disposizioni di legge.

#### ART. 26 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO.

*[Handwritten signature]*

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a

*[Handwritten signature]*

certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'art. 6 del D.lgs 27/01/10 n. 39.

*[Handwritten signature]*

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

*[Handwritten signature]*

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'art. 10 del Dlgs. sopra menzionato.

*[Handwritten signature]*

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.


*[Handwritten signature]*

ART. 27 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

*[Handwritten signature]*

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della L.R. n. 9/2010.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



ART. 28 - NORME SULLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle

lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs.

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia

accertata la sussistenza di forme di condizionamento,

attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità

di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e

l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare

funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di

consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di

lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276 né può conferire incarico di componente del collegio

sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui

confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

#### ART. 29 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del

presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la

'S.R.R.'.

#### ART. 30 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente

e il Vice Presidente, viene scelto al momento della

costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

#### ART. 31 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,

valgono le disposizioni della L.R. n. 9/2010 e successive

modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e

per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate

dal Codice Civile. Restano salve, comunque, le tutele

previste dalla legge. (1) Adde: "emo". (2) Adde: "di".

(3) Adde: "de". (4) Adde: "omoveti"; adde: "omovate".

Sono quattro parole con una parola cancellata.

~~Giulio Iacopo~~

~~Federico Riccardo~~

~~Aracelo Raff~~

~~Filippo Spetaro~~

~~P. G. G. G.~~


~~Giuseppe Bartolo~~

~~GROR~~

~~Antonio Iacopo~~

~~Felice Iacopo~~


~~Giuseppe Iacopo~~



E' copia conforme all'originale

che si rilascia per GLI USI CONSENTITI

Ragusa, li 24 SETTEMBRE 2013

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes.